



COMUNE DI BELPASSO
Città Metropolitana di Catania

Codice fiscale: 80008430870
IV SETTORE SERVIZI SOCIALI
Pec: protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it

AVVISO PUBBLICO

“Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati”

Vista la circolare dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Servizio 8”Politiche della Famiglia e giovanili” n.1 del 03/03/2023;

Vista la legge 9 gennaio 1989 n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989 n. 62, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

Vista la Circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L.;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17;

Vista la Legge n. 13/1989;

Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1669/U.L.;

SI RENDE NOTO CHE

E’ possibile presentare l’istanza relative al contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, per coloro i quali sono residenti nel Comune di Belpasso, ed in possesso dei seguenti requisiti:

1 -REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.Le domande possono essere presentate:

- direttamente dai soggetti disabili portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, o di quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
- da coloro che ne esercitano la tutela o la potestà secondo le norme del codice civile.

Il soggetto disabile deve essere in possesso della residenza anagrafica nel Comune nel quale ha presentato l’istanza e nell’immobile nel quale sono previsti gli interventi per i quali richiede il contributo.

I predetti requisiti devono essere posseduti antecedentemente alla data della presentazione dell’istanza.

La mancanza anche di uno soltanto dei superiori requisiti comporta la inammissibilità al finanziamento.

2 – REQUISITI OGGETTIVI.

L'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali è stato richiesto il contributo deve essere quello in cui il disabile ha la residenza anagrafica e dove risiede effettivamente, stabilmente ed abitualmente.

Non si ha diritto al contributo se il disabile ha dimora solo saltuaria o stagionale o precaria.

Perde inoltre il diritto al contributo il disabile che dopo aver presentato l'istanza cambia residenza anagrafica (di Comune) o abitazione.

Di conseguenza il contributo può essere concesso esclusivamente per la realizzazione di interventi in edifici privati, per l'eliminazione di ostacoli alla mobilità, sia gli uni che gli altri già esistenti alla data della presentazione dell'istanza.

Non potranno quindi essere ritenute ammissibili istanze riguardanti interventi su edifici in costruzione né istanze riguardanti interventi già realizzati.

L'articolo 1 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, pur trattando la materia relativamente agli edifici e spazi pubblici in genere, fornisce una precisa definizione del concetto di quegli impedimenti che normalmente vengono indicati come "*barriere architettoniche*" e che, al fine di delineare l'oggetto di questa circolare, di seguito si riporta.

Per barriere architettoniche si intendono:

- a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Secondo il disposto dell'art. 9 della Legge n. 13/1989, hanno diritto al contributo:

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
- coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

Ciò premesso e partendo dal fondamentale presupposto che lo scopo principale, se non unico, della legge in oggetto è sostanzialmente "*il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*" ovverosia fornire, in parte, i mezzi ai soggetti che presentano determinati requisiti per la realizzazione di tutte quelle opere o l'acquisto di quegli ausili che permettano loro di vivere la loro quotidianità nella maniera meno disagiata possibile sotto il profilo della mobilità in genere ed in particolare dell'accessibilità, adattabilità e fruibilità delle proprie abitazioni, si evidenziano di seguito i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari ed indispensabili per l'accesso al contributo pubblico e le procedure da seguire nel procedimento amministrativo in parola.

3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda deve essere presentata al Comune di Belpasso entro e non oltre il 6 marzo 2026.

Le domande devono essere compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal richiedente (disabile ovvero chi ne esercita la tutela o la patria potestà).

Le domande devono, inoltre, essere sottoscritte dal soggetto che sosterrà l'onere della spesa se diverso dal richiedente. Tale soggetto (ad es. l'amministratore del condominio, il proprietario dell'immobile, ecc.) sarà il beneficiario del contributo.

4 – FORMA DELLE DOMANDE.

Alle domande di concessione del contributo deve essere apposto il bollo dell'importo previsto dalla legge (attualmente € 16,00).

La domanda deve contenere i dati anagrafici del disabile e/o del richiedente se diverso.

Deve contenere l'indicazione della residenza anagrafica del disabile nonché l'indicazione dell'immobile nel quale verranno realizzati gli interventi oggetto del contributo.

Deve essere indicato l'importo presunto della spesa complessiva, IVA. al 4% compresa, che verrà sostenuta per l'intervento di che trattasi.

Deve essere indicato il tipo di intervento che si intende realizzare.

Deve essere indicato il soggetto che beneficerà del contributo, che sarà colui che di fatto sosterrà la spesa; quest'ultimo potrebbe non coincidere con il richiedente che quindi, come nel caso di un condominio, sarà l'amministratore pro-tempore (in questi casi bisogna indicare le generalità delle persone fisiche rappresentanti).

5 – OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli interventi coerenti con lo scopo della norma in parola, ossia quelli finalizzati al superamento o all'eliminazione di ostacoli che limitano la mobilità del soggetto disabile e tutte le opere strettamente connesse. A titolo di esempio: se l'intervento principale riguarda l'eliminazione di gradini interni all'abitazione non sarà ammissibile la tinteggiatura della stanza, ma quest'ultima sarà ammissibile se l'intervento principale è l'allargamento delle porte per consentire il passaggio di una carrozzella.

Due sono le tipologie generali di interventi ammissibili a contributo:

(A) gli interventi volti ad eliminare le difficoltà di accesso all'immobile;

(B) gli interventi destinati ad eliminare le difficoltà di fruizione dell'alloggio.

Ne consegue che, per l'inserimento nel medesimo elenco, potranno essere presentate al massimo due istanze, ossia una per ogni tipologia (A o B) di intervento e ciascuna anche per più interventi funzionalmente connessi.

Per la stessa opera nel medesimo immobile potrà essere concesso in assoluto uno ed un solo contributo. Qualora di una stessa opera possano usufruire più soggetti disabili potrà essere concesso un solo contributo; dovrà quindi essere presentata una sola istanza sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

Qualora non sia materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione di opere di modifica dell'immobile, l'istanza può riguardare l'acquisto di beni che, per le loro caratteristiche funzionali, consentano il raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

Gli interventi o i beni non devono essere già stati effettuati o acquistati alla data di presentazione dell'istanza.

E' possibile cumulare il contributo di cui alla legge n.13/1989 con altri contributi concessi da altri enti per i medesimi interventi o beni per i quali è stata avanzata l'istanza; in tali casi però il totale dei contributi ottenuti non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DA PRESENTARE AL COMUNE OVE HA SEDE L'IMMOBILE.

Alla domanda, che dovrà contenere gli elementi sopra descritti e meglio specificati nel modello che si allega alla presente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato medico in carta semplice intestata, rilasciato da un qualsiasi medico, nel quale sia chiaramente indicato se le patologie di cui soffre il disabile comportino difficoltà ovvero impossibilità di deambulazione; a tal fine si allega modello al quale fare riferimento. Tale attestazione è condizione indispensabile per l'ammissibilità della domanda (**All.2**); autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il disabile o il curatore o tutore attestano:

- la residenza del disabile;
- le barriere architettoniche ivi esistenti;
- tipo di interventi che si intendono realizzare;
- il mancato inizio dei lavori o acquisto del bene;
- l'eventuale concessione di contributi da parte di altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
- l'eventuale esistenza di altra richiesta di contributo ad altro ente con l'indicazione dell'ente e della norma di riferimento;
- l'eventuale ammontare di contributo già ottenuto da altri enti per i medesimi interventi;
- Il possesso di eventuale certificazione rilasciata dalla A.S.P. competente dalla quale risulti che al disabile sia stata attribuita una invalidità totale (100%). Il possesso di tale certificazione facoltativa consentirà al disabile di avvalersi della precedenza prevista dall'art. 10 della legge nella redazione dell'elenco.

A tal fine si allega modello al quale fare riferimento (**All.3/3A/4/4A**).

Dal momento che l'istruttoria del procedimento per la concessione del contributo, e quindi la valutazione della ricorrenza dei requisiti di legge, così come l'ammissione al contributo, sono totalmente a carico di codesti enti locali, è necessario trasmettere a questo Dipartimento esclusivamente la domanda di contributo, così come stabilito al punto 4.14 della circolare ministeriale sopra richiamata, senza trasmettere alcuna altra documentazione a corredo.

ALLEGATI.

- All.1 Modello di istanza per la richiesta del contributo *ex lege* n.13/1989;
- All.2 Modello di certificazione a cura del medico;
- All.3 Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile – invalidità parziale;
- All.3A Modello di autocertificazione a cura del richiedente disabile - invalidità totale;
- All.4 Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile – invalidità parziale;
- All.4A Modello di autocertificazione a cura del richiedente curatore o tutore del disabile - invalidità totale;
- All.5 Modello comunicazione elenchi disabili;
- All.6 Modello scheda monitoraggio.

VERIFICA DICHIARAZIONE REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Il Comune condurrà verifiche sulla veridicità delle informazioni fornite in sede di presentazione delle istanze in merito al possesso dei requisiti richiesti. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti ex 76 del DPR 445/2000, faranno perdere al destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso.

Rinvio

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni nel regolamento comunale e del presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto dal presente, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.

Norme finali

Il servizio sarà oggetto di monitoraggio a cura degli uffici del IV Settore Servizi Sociali e, in caso venissero rilevati elementi di criticità, l'Amministrazione comunale si riserva procedere ad eventuali necessarie variazioni e/o modifiche.

BELPASSO LI', 19/01/2026

IL SINDACO

Dott. Carlo Caputo